

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2015
299/2015/E/GAS

**CHIUSURA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA AVVIATA CON LA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 175/2014/E/GAS, IN RELAZIONE AGLI EVENTI VERIFICATISI IL 20
MARZO 2014 AL GASDOTTO IN LOCALITÀ SERRA RICCÒ**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 giugno 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente integrata e modificata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 maggio 1997, n. 61, recante "Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" e, in particolare, l'articolo 3;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137, recante "Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei Codici di Rete", come successivamente modificata e integrata;
- l'Allegato 2 alla deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, recante il Codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas (di seguito: Codice di distribuzione);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2009, ARG/gas 141/09, recante "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2010-31 dicembre 2013 (RQTG)" (di seguito: RQTG 2010-2013);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" (di seguito: RQDG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il

periodo di regolazione 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017 (RQTG)” (di seguito: RQTG);

- linee guida Associazione per la protezione dalle corrosioni elettrolitiche (di seguito: APCE) 27 gennaio 2010;
- linea guida Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG) n. 18, relativa a “La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di trasporto del gas naturale”, edizione marzo 2012 ed edizione dicembre 2014;
- la deliberazione dell’Autorità 17 aprile 2014, 175/2014/E/gas, recante “Avvio di indagine conoscitiva in materia di sicurezza delle reti di trasporto di gas naturale, anche in relazione all’evento verificatosi nella giornata del 20 marzo 2014 sul gasdotto della rete di trasporto di gas naturale in località Serra Riccò (Genova)” (di seguito: deliberazione 175/2014/E/gas);
- il codice di rete di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato e, in particolare, il capitolo 21 “Gestione delle emergenze di servizio”;
- le richieste di informazioni della Procura della Repubblica di Genova all’Autorità del 22 marzo 2014 (prot. Autorità 8425) e del 7 aprile 2014 (prot. Autorità 10123);
- il riscontro della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell’Autorità con lettere del 7 aprile 2014 (prot. Autorità 9957) e del 29 aprile 2014 (prot. Autorità 11922) alle richieste di informazioni di cui al precedente alinea;
- la richiesta di informazioni inviata a Snam Rete Gas dalla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell’Autorità (prot. Autorità 21819 del 1 agosto 2014);
- la nota di Snam Rete Gas 29 settembre 2014 (prot. Autorità 26658 del 30 settembre 2014), in risposta alla richiesta di cui al precedente alinea;
- la richiesta di informazioni inviata a Società Italiana per il Gas p.A. – Italgas (di seguito: Italgas) dalla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell’Autorità (prot. Autorità 34618 del 27 novembre 2014);
- la nota di Italgas 16 dicembre 2014 (prot. Autorità 36866 del 17 dicembre 2014), in risposta alla richiesta di cui al precedente alinea;
- la richiesta di informazioni inviata a Genova Reti Gas S.r.l. (di seguito: Genova Reti Gas) dalla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell’Autorità (prot. Autorità 34619 del 27 novembre 2014);
- la nota di Genova Reti Gas 15 dicembre 2014 (prot. Autorità 36789 del 17 dicembre 2014), in risposta alla richiesta di cui al precedente alinea;
- le richieste di informazioni inviate dalla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell’Autorità con lettere 22 dicembre 2014 (prot. Autorità 37470, 37468, 37466, 37465, 37464, 37462, 37461, 37458, 37456), alle nove imprese di trasporto del gas naturale operanti sul territorio nazionale: Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito: SGI), Retragas S.r.l. (di seguito: Retragas), Netenergy Service S.r.l. (di seguito: Netenergy Service), Metanodotto Alpino S.r.l. (di

seguito: Metanodotto Alpino), Italcogim Trasporto S.r.l. (di seguito: Italcogim Trasporto), Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. (di seguito: ITG), Gas Plus Trasporto S.r.l. (di seguito: Gas Plus Trasporto), Energie S.r.l. (di seguito: Energie) e Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas (di seguito: CMVTG);

- le note delle imprese di trasporto SGI (prott. Autorità 3696, 11950, 11955 e 12191), Retragas (prott. Autorità 3707 e 9093), Netenergy Service (prot. Autorità 3525), Metanodotto Alpino (prott. Autorità 3574 e 9387), Italcogim Trasporto (prot. Autorità 3357), ITG (prot. Autorità 3700), Gas Plus Trasporto (prot. Autorità 3698), Energie (prott. Autorità 3524 e 8554) e CMVTG (prot. Autorità 3710), pervenute tra il 29 e il 30 gennaio 2015 e integrate tra il 12 marzo e il 15 aprile 2015, in risposta alle richieste di cui al precedente alinea.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 175/2014/E/gas l'Autorità:
 - 1) ha avviato un'indagine conoscitiva finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati:
 - i) utili per la verifica del rispetto da parte dell'impresa di trasporto Snam Rete Gas delle disposizioni dell'Autorità in materia di sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale, con particolare riferimento alla zona oggetto dell'evento verificatosi nella giornata del 20 marzo 2014 sul gasdotto di tale società situato in località Serra Riccò più sopra citato; ciò anche al fine di valutare, sempre con riferimento a tale evento: a) le misure adottate per mettere in sicurezza la rete interessata dall'emergenza e garantire la continuità del servizio di trasporto e b) le conseguenze sullo svolgimento dei servizi di trasporto e distribuzione del gas naturale, anche con riferimento alla continuità delle forniture ai clienti finali;
 - ii) riguardanti le politiche di prevenzione degli incidenti e di situazioni anomale che interferiscono con il normale esercizio della rete di metanodotti e l'eventuale adozione delle relative procedure, volte a garantire la sicurezza delle reti, in particolare controlli specifici in presenza di eventuali situazioni geotecniche particolari;
 - iii) utili a valutare i presupposti per interventi di natura sanzionatoria o regolatoria;
 - 2) ha richiesto alla società Snam Rete Gas di trasmettere, all'Autorità, copia della comunicazione e del rapporto di cui al comma 8.4, della RQTG, nel rispetto delle tempistiche previste dal medesimo comma;
 - 3) ha conferito mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, con il supporto del Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell'Autorità, di procedere alle richieste di informazioni, integrative e all'organizzazione degli incontri ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo dell'indagine conoscitiva di cui al punto 1;

- in ottemperanza a quanto indicato al punto 3 della deliberazione 175/2014/E/gas, in data 1 agosto 2014 la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell’Autorità ha richiesto informazioni a Snam Rete Gas in merito a:
 - rapporti di sorveglianza relativi al tratto di rete interessato dall’evento e al periodo 2010 – 2014;
 - “*line piggability*” del tratto di rete interessato dall’evento e agli eventuali controlli effettuati con “pig”;
 - stato di consistenza relativo alla porzione di gasdotto comprendente il tratto di rete interessato dall’evento e alla sua appartenenza ai tratti di rete maggiormente esposti a condizioni di rischio;
 - rapporti annuali dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto per il periodo 2010 – 2013 del tratto di rete interessato dall’evento;
 - piano di emergenza adottato in occasione dell’evento;
 - comunicazioni inviate al Comitato Italiano Gas (CIG) a 5 e 30 giorni;
 - tempi e modalità di notifica della sospensione della fornitura ai soggetti coinvolti dall’evento, alla sua durata e alle conseguenze per i servizi di trasporto e di distribuzione, per gli *shipper* e i clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto;
- in considerazione dell’ampiezza dell’oggetto dell’indagine conoscitiva, con la medesima lettera, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell’Autorità ha, altresì, chiesto a Snam Rete Gas informazioni e dati su eventi analoghi a quello verificatosi a Serra Riccò, accaduti dal 2010 in poi e sulle politiche di prevenzione degli incidenti e di situazioni anomale che interferiscono con il normale esercizio della rete e l’eventuale adozione di procedure ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa;
- in ottemperanza a quanto indicato al punto 3, della deliberazione 175/2014/E/gas, in data 27 novembre 2014 la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell’Autorità ha richiesto alle imprese di distribuzione Italgas e Genova Reti Gas, in qualità di distributori interessati, informazioni e dati utili alla ricostruzione degli eventi del 20 marzo 2014, con particolare riferimento: ai tempi e alle modalità di notifica della sospensione della fornitura da parte di Snam Rete Gas; alle misure adottate per garantire la sicurezza e la continuità del servizio di distribuzione sugli impianti interessati; ai costi sostenuti per garantire la continuità del servizio e ad eventuali ulteriori costi sostenuti correlati all’evento; alle modalità di coordinamento intercorse con Snam Rete Gas, con i titolari di capacità di trasporto presso i punti di riconsegna e con gli utenti del servizio di distribuzione interessati dall’evento; ai rapporti relativi all’evento comunicati al CIG;
- inoltre, con riferimento all’ambito dell’indagine conoscitiva relativo alle politiche di prevenzione degli incidenti e di situazioni anomale, in data 22 dicembre 2014, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell’Autorità ha inviato, anche alle altre nove imprese di trasporto del gas naturale operanti sul territorio nazionale, richieste di informazioni e dati su eventi analoghi a quello di

Serra Riccò verificatisi dal 2010 in poi sulle reti da queste gestite, nonché sulle politiche di prevenzione degli incidenti e di situazioni anomale che interferiscono con il normale esercizio della rete, con particolare riferimento a:

- rapporti di sorveglianza relativi al tratto di rete interessato dall'evento e al periodo 2010 – 2014;
- “*line piggability*” del tratto di rete interessato dall'evento e agli eventuali controlli effettuati con “pig”;
- stato di consistenza relativo alla porzione di gasdotto comprendente il tratto di rete interessato dall'evento e alla sua appartenenza ai tratti di rete maggiormente esposti a condizioni di rischio;
- rapporti annuali dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto per il periodo 2010 – 2013 dei tratti di rete interessati dagli eventi;
- piano di emergenza adottato in occasione degli eventi;
- comunicazioni inviate al Comitato Italiano Gas (CIG) a 5 e 30 giorni;
- tempi e modalità di notifica della sospensione della fornitura ai soggetti coinvolti dall'evento, alla sua durata e alle conseguenze per i servizi di trasporto e di distribuzione, per gli *shipper* e i clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto;
- politiche di prevenzione degli incidenti e di situazioni anomale che interferiscono con il normale esercizio della rete e l'eventuale adozione di procedure ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa;
- gli esiti delle attività istruttorie sono riportate nel documento, predisposto dagli Uffici dell'Autorità, recante “*Relazione conclusiva sugli eventi verificatisi nella giornata del 20 marzo 2014 al gasdotto della rete di trasporto di gas naturale in località Serra Riccò (GE)*” (di seguito: Relazione);
- in particolare, con riferimento all'evento verificatosi a Serra Riccò, la Relazione evidenzia, in sintesi, che:
 - a) Snam Rete Gas e i distributori coinvolti nell'evento sopra citato hanno sostanzialmente rispettato le disposizioni dell'Autorità;
 - b) l'impresa di trasporto ha assicurato il necessario coordinamento con le imprese di distribuzione coinvolte: in particolare, nel corso dell'indagine si è potuta verificare la correttezza del flusso di informazioni tra Snam Rete Gas e le due imprese di distribuzione interessate dall'evento;
 - c) Snam Rete Gas ha effettuato la sorveglianza del tratto interessato dall'evento, incaricando una società di elisorveglianza; i rapporti di sorveglianza ricevuti evidenziano che:
 - nel periodo gennaio 2012 – gennaio 2013 vi sono state più segnalazioni relative a danneggiamenti al patrimonio di Snam Rete Gas, condizioni anomale di interrimento del metanodotto (frane), lavori edili nei pressi del tracciato del metanodotto;
 - nel periodo giugno 2013 – marzo 2014 vi è stata una segnalazione di condizioni anomale di interrimento del metanodotto (frane), più

- segnalazioni relative a tratta poco visibile per vegetazione, lavori edili nei pressi del tracciato del metanodotto;
- d) a fronte delle segnalazioni di cui alla precedente lettera e), non risultano interventi posti in essere da Snam Rete Gas prima dell'evento;
 - e) il tratto di rete interessato dall'evento è classificato in stato di protezione catodica efficace con telecontrollo del grado di protezione catodica, in accordo ai criteri definiti dalla RQTG 2010-2013 e dalla RQTG;
 - f) l'impianto di distribuzione di Genova Reti Gas presenta una scarsa disponibilità di spazi presso le Remi per posizionare i carri bombolai, nonché una configurazione della rete inadeguata a rimanere in esercizio, rispetto alle punte prevedibili, con le sole tre Remi rimaste in servizio, a seguito dell'evento di Serra Riccò;
- con riferimento a eventi analoghi a quello verificatosi a Serra Riccò dal 2010 in poi, nel corso dell'indagine conoscitiva è emerso che: i) Snam Rete Gas dal 2010 ha gestito 69 eventi, 3 dei quali classificati come "emergenza di servizio" (gli altri come "interruzione senza preavviso") e 23 dei quali causati da eventi naturali; ii) cinque società di trasporto (Netenergy Service, ITG, Gas Plus Trasporto, Energie e CMVTG) hanno dichiarato che sulla rete gestita non si sono verificati eventi analoghi a quello di Serra Riccò; iii) quattro società di trasporto (SGI, Retragas, Metanodotto Alpino e Italcogim Trasporto) hanno dichiarato che si sono verificati complessivamente 13 eventi simili a quello di Serra Riccò sulle reti gestite per il periodo 2010 – 2013, dei quali 7 causati da frane;
 - con riferimento alle politiche di prevenzione, la Relazione evidenzia che:
 - Snam Rete Gas ha dichiarato, tra l'altro, di commissionare indagini geologiche con lo scopo di produrre report sui territori con particolari caratteristiche idrogeologiche attraversati dai gasdotti gestiti;
 - SGI ha dichiarato di compiere attività di monitoraggio sulle condizioni idrogeologiche del territorio di competenza della sua rete, in coordinamento con il Genio Civile e la Protezione Civile;
 - Retragas ha dichiarato di partecipare a un progetto di monitoraggio e protezione delle infrastrutture critiche della Regione Lombardia;
 - Metanodotto Alpino ha dichiarato di effettuare monitoraggio dei tratti di rete esposti a rischio frana in coordinamento con la Regione Piemonte;
 - ITG ha dichiarato di ispezionare la propria rete con dispositivi dotati di moduli inerziali capaci di georeferenziare i punti della condotta e rilevare eventuali spostamenti della stessa.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nell'ambito delle reti gestite da imprese di trasporto diverse da Snam Rete Gas, la Relazione evidenzia inoltre alcune possibili non conformità alle disposizioni dell'Autorità con profili diversi da quelli connessi alla gestione delle emergenze; in particolare risulta che:

- SGI ha prodotto rapporti annuali dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto, per il periodo considerato, dei tratti di rete interessati dagli eventi, dai quali risultano valori di $K_t < 60$ per diverse tratte della rete di trasporto gestita. Inoltre non ha compilato i rapporti annuali dello stato elettrico secondo le Linee guida APCE, come invece previsto dal comma 9.4 della RQTG 2010-2013;
- Retragas e Italcogim Trasporto non hanno utilizzato per la compilazione del rapporto annuale dello stato elettrico la modulistica prevista dalle Linee Guida APCE, come invece disposto dal comma 9.4 della RQTG 2010-2013;
- Metanodotto Alpino svolge l'attività di sorveglianza nei periodi estivo e autunnale e non, invece, con le frequenze previste dal comma 7.2 della RQTG 2010-2013 e della RQTG.

RITENUTO CHE:

- sia necessario chiudere l'indagine conoscitiva, avviata con la deliberazione 175/2014/E/gas, mediante l'approvazione della Relazione e senza adottare provvedimenti prescrittivi o sanzionatori nei confronti di Snam Rete Gas, Genova Reti Gas e Italgas;
- sia opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni per gli eventuali seguiti di competenza, con particolare riferimento alle condotte poste in essere da SGI, Retragas, Italcogim Trasporto e Metanodotto Alpino, come rilevate nel corso delle verifiche relative a eventi analoghi a quello di Serra Riccò nelle reti da esse gestite;
- l'emersione, nel corso delle verifiche di cui al precedente punto, di possibili non conformità alla regolazione relativa ad aspetti diversi da quelli della gestione delle emergenze di servizio, renda opportuno compiere analoghi approfondimenti anche sui 69 eventi segnalati da Snam Rete Gas; sia, a tal fine, necessario chiedere alla predetta società, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, le medesime informazioni richieste alle altre imprese di trasporto;
- sia, inoltre, opportuno trasmettere la Relazione, per quanto di competenza:
 - alla Procura della Repubblica di Genova;
 - al Ministero dello Sviluppo Economico, con riferimento particolare alle circostanze richiamate alle lettere c) e d) del primo gruppo di considerati;
 - al Comune di Genova, con particolare riferimento alla circostanza richiamata alla lettera f) del primo gruppo di considerati

DELIBERA

1. di chiudere l'indagine conoscitiva, avviata con la deliberazione 175/2014/E/gas, approvando il documento recante *“Relazione conclusiva sugli eventi verificatisi*

nella giornata del 20 marzo 2014 al gasdotto della rete di trasporto di gas naturale in località Serra Riccò (GE)”, allegato alla presente deliberazione (Allegato A), senza adottare provvedimenti, prescrittivi o sanzionatori, nei confronti di Snam Rete Gas, Genova Reti Gas e Italgas;

2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità per valutare eventuali seguiti di competenza, nei termini chiariti in motivazione;
3. di chiedere a Snam Rete Gas, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, di fornire, con riferimento a ciascuno dei 69 eventi analoghi a quello di Serra Riccò, le seguenti informazioni:
 - rapporti di sorveglianza relativi al tratto di rete interessato dall’evento;
 - “*line piggability*” del tratto di rete interessato dall’evento e agli eventuali controlli effettuati con “*pig*”;
 - stato di consistenza relativo alla porzione di gasdotto comprendente il tratto di rete interessato dall’evento e alla sua appartenenza ai tratti di rete maggiormente esposti a condizioni di rischio;
 - rapporti annuali dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto dei tratti di rete interessati dagli eventi;
 - piano di emergenza adottato in occasione degli eventi;
 - comunicazioni inviate al Comitato Italiano Gas (CIG) a 5 e 30 giorni;
 - tempi e modalità di notifica della sospensione della fornitura ai soggetti coinvolti dall’evento, alla sua durata e alle conseguenze per i servizi di trasporto e di distribuzione, per gli *shipper* e i clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto;
4. di prevedere che le informazioni di cui al precedente punto 3 siano trasmesse entro il 15 settembre 2015, all’indirizzo PEC vigilanza.aeegsi@pec.energia.it;
5. di trasmettere la presente deliberazione a Snam Rete Gas, Italgas, Genova Reti Gas, SGI, Retragas, Netenergy Service, Metanodotto Alpino, Italcogim Trasporto, ITG, Gas Plus Trasporto, Energie e CMVTG;
6. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Repubblica di Genova, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Comune di Genova;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

25 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni